





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** L.R. 32/01, Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile." indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile nella Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate e per la Protezione Civile dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare le indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'albo/elenco territoriale di cui alla DGR 1301 del 15 settembre 2012 dovranno uniformare la propria attività a dette indicazioni.

Il Segretario della Giunta Regionale

(Elisa Morini)

Il Presidente della Giunta Regionale

( Gian Mario Spacca )



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 225/92 e smi;

D.L.vo n. 112/1998

DPR 194/2001 e smi;

L.R. 32/2001 e smi;

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2013 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile."

### MOTIVAZIONE

Con l'art. 15 della legge regionale 30/2012 il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione civile, è stato sostituito come segue: "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche. All'albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile. L'iscrizione all'albo di cui al comma 3 viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall'organizzazione. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo."

Sempre nel corso dell'anno 2012, a seguito delle profonde trasformazioni avvenute nel servizio nazionale della protezione civile, dopo un percorso di approfondimento e verifica condotto fra le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, è stata raggiunta l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso, direttiva adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2013.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla citata normativa si è reso necessario formalizzare l'istituzione dell'albo, con la precisazione che lo stesso costituisce l'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, di cui alla direttiva, e stabilire modalità di iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dallo stesso.

A ciò si è provveduto con la DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, concernente: "L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso".

*Handwritten signature*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Istituzione dell'albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale".

E' sorta quindi la necessità di adeguare il sistema del volontariato di protezione civile delle Marche alle recenti disposizioni, di fornire risposte ai quesiti più frequentemente posti dalle singole amministrazioni ed organizzazioni di volontariato e da osservazioni effettuate nel corso di esercitazioni e di incontri sul territorio con il volontariato di protezione civile.

Per garantire omogeneità di comportamenti sul territorio, soprattutto in materie talora delicate, sono stati dunque predisposti alcuni indirizzi ed indicazioni, raggruppati per argomento per facilitarne la consultazione, riportati nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della deliberazione della quale si propone l'adozione.

E' inoltre da sottolineare il fatto che l'atto del quale si propone l'adozione ha, fra l'altro, la finalità di facilitare ai volontari la comprensione e l'applicazione di norme e documenti emanati da differenti autorità che, in alcuni casi sono di necessità complessi e quindi si è volutamente utilizzato un linguaggio piano e talora "colloquiale".

E' opportuno precisare che dal provvedimento del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

**Esito dell'istruttoria**

Si propone pertanto l'adozione di una deliberazione ad oggetto:

L.R. 32/01, Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile nella Regione Marche

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Garda Cammialota)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA  
E PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione

**IL DIRETTORE**

( Roberto Oreficini Rosi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n° **18** pagine, di cui n° **13** pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale  
(Elisa Moroni)

ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO A)**

**INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

**Adesione a più organizzazioni di volontariato – iscrizione in VOLOWEB:**

Ferma restando la libertà costituzionalmente tutelata di aderire a diverse organizzazioni di volontariato, al fine di evitare duplicazioni delle posizioni e soprattutto la sovrastima dell'effettiva disponibilità di volontari, l'iscrizione in VOLOWEB è possibile solo in riferimento ad una unica organizzazione di volontariato.

Il volontario dovrà scegliere l'organizzazione con la quale intende svolgere le attività di protezione civile e farsi registrare nella banca dati VOLOWEB, a conclusione della procedura l'amministrazione regionale rilascerà un tesserino di riconoscimento.

In caso di rinuncia all'attività di volontariato o di trasferimento dell'iscrizione ad altra organizzazione il tesserino dovrà essere restituito all'amministrazione regionale.

In caso di smarrimento del tesserino è possibile ottenere un duplicato previa presentazione della denuncia di smarrimento alle autorità competenti; dopo la seconda domanda di duplicazione del tesserino al volontario sarà richiesta una quota di partecipazione alle spese di acquisto e stampa dello stesso.

Il mancato aggiornamento dei dati contenuti in VOLOWEB comporta il richiamo scritto all'organizzazione; nel caso l'inerzia si prolunghi, nonostante il richiamo, potrà essere valutata la sospensione dell'erogazione di benefici all'organizzazione stessa.

**Ambito di attività:**

Con la pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, fra l'altro, si dispone di uno specifico provvedimento che, con l'allegato 1) individua puntualmente gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, che, per comodità di consultazione di seguito si riportano:

**a) scenari di rischio:**

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.

A questi debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:

- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
- scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse;

Y

Ⓣ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vanno aggiunti altresì gli scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.

Inoltre vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

**b) compiti svolti dai volontari:**

i compiti svolti dai volontari sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
  - attività psicosociale;
  - attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile, nei quali si ribadisce che i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti indicati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto nei limiti dei compiti sopra indicati; i compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Attivazione:

Perché possano essere applicati i benefici di legge, possa essere attivata l'assicurazione regionale e l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo/elenco territoriale, l'eventuale attivazione del volontariato **deve essere sempre e comunque** disposta dalla SOUP o, in caso di estrema urgenza, almeno comunicata alla stessa con trasmissione del modello A (reperibile nel sito regionale).

Secondo la normativa in vigore le competenze per la gestione del volontariato sono attribuite: al Dipartimento della Protezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni e Province autonome, ai Sindaci. Tutti gli altri soggetti in qualche modo abilitati ad utilizzare il volontariato per le attività di supporto debbono comunque richiedere l'attivazione alla SOUP.

### Benefici di legge:

Il DPR 194 dell'8 febbraio 2001, concernente "regolamento sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 assicura ai volontari di protezione civile i cosiddetti "benefici di legge", ovvero la possibilità di allontanarsi dal posto di lavoro, pubblico o privato per lo svolgimento di attività di interventi in emergenza, di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, mantenendo il diritto alla retribuzione ed al trattamento previdenziale, al mantenimento del posto stesso nonché il rimborso di alcune delle spese sostenute.

Tali benefici sono previsti per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno per le attività svolte in emergenza e per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell'anno per le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini.

Tali benefici sono erogati "entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti relativamente al periodo di effettivo impiego"; le richieste di beneficio debbono riguardare attività strettamente necessarie e debbono definire esattamente le modalità per la richiesta e l'erogazione delle relative risorse.

#### a) rimborsi ai datori di lavoro:

Perché possano essere riconosciuti i rimborsi ai datori di lavoro è necessario che vi sia la formale concessione dei "benefici di legge". In condizioni di normalità (esempio per le attività esercitative oppure quando vi sia la possibilità di prevedere l'intervento, come in occasione dell'inizio del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi) gli stessi vengono richiesti in anticipo, mentre al verificarsi di situazioni emergenziali improvvisate la Regione provvede a valutare la possibilità di avanzare formale richiesta al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la concessione dei benefici.

La Regione Marche anticipa le spese necessarie e provvede a rendicontarle; per consentire il regolare svolgimento di tale attività, oltre al rispetto di quanto espressamente indicato nel DPR 194/2001, è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- per gli interventi in attività emergenziali è **indispensabile** l'invio alla sala operativa unificata permanente (SOUP) al n. di telefax **0718062419** del modello A, scaricabile dal sito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

www.protezionecivile.regione.marche.it prima dell'inizio dell'intervento. In caso fosse impossibile l'invio tramite telefax occorre comunicare alla SOUP l'inizio dell'intervento stesso almeno via telefono o via radio;

- al termine dell'intervento il modello A dovrà essere fatto vistare da un pubblico ufficiale presente sul luogo dell'intervento (a solo titolo esemplificativo: Sindaco, dipendente comunale, regionale o provinciale, carabiniere, vigile del Fuoco o appartenente al Corpo Forestale dello Stato); in caso di rifiuto o impossibilità di sottoscrivere il modello A da parte dei sopraindicati soggetti, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla SOUP;
- qualora sul luogo dell'intervento sia istituita un'apposita segreteria, al volontario sarà rilasciato un attestato di presenza che dovrà essere allegato alla richiesta di rimborso;
- in caso di attività non emergenziali, premesso che le stesse dovranno essere preventivamente concordate con il funzionario responsabile del volontariato di protezione civile, il modello A dovrà essere inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata;

L'assenza dal lavoro **dovrà essere concordata con il datore di lavoro.**

Per i lavoratori autonomi, ferma restando la procedura utilizzata per i lavoratori dipendenti, potrà essere corrisposto rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata "opera di volontariato", nel limite di € 103,29 giornalieri.

**b) rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni:**

Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo/elenco territoriale di cui alla DGR 1301 del 15 settembre 2011, e regolarmente inserite in VOLOWEB possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o di interventi **preventivamente autorizzati**, relative al consumo di carburante degli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione (scheda carburante); ai percorsi autostradali (presentazione della ricevuta); ai viaggi su mezzi di trasporto pubblici, al costo della tariffa più economica (presentazione di biglietto); ai pasti o al pernottamento (quando non sia disponibile una cucina da campo o comunque un pasto gratuito) a presentazione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale, nei limiti delle tariffe riconosciute ai dipendenti della Regione.

Non potrà farsi luogo ai rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi, accuratamente valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile. Nell'ipotesi in cui il mezzo privato sia utilizzato per operazioni di soccorso, come avviene per i mezzi fuoristrada delle organizzazioni dei "fuori stradisti", può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio.

**Per i rimborsi delle spese relative agli automezzi, l'autorizzazione deve essere rilasciata preliminarmente, anche per posta elettronica, e deve contenere il numero di targa del mezzo del quale si autorizza l'uso.**

Una particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione delle spese rimborsabili per l'uso di velivoli. Premesso che è essenziale prima che il velivolo si alzi in volo venga inviato alla SOUP il modello A e l'indicazione di quale struttura abbia disposto l'attivazione, è necessario che venga concordato preventivamente, in condizioni di normalità, con i rappresentanti della struttura

LC



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale di protezione civile il costo orario di volo limitato alle sole spese per il carburante per singolo velivolo.

**c) rimborso oneri per reintegro attrezzature o mezzi perduti o danneggiati:**

Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (a presentazione del modello B debitamente sottoscritto o dichiarazione sottoscritta per conferma da pubblici ufficiali o dipendenti regionali, nonché fatture relative) gli oneri derivanti da:

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

**Canale radio regionale in banda VHF:**

Al fine di coordinare l'operato dei vari responsabili operativi delle organizzazioni è consentito l'uso del canale radio regionale in banda VHF destinato al volontariato.

Le comunicazioni effettuate su tale rete, articolate su base provinciale, convergono presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOLIP), dove è presente un sistema di gestione, identificazione dei terminali e registrazione dei flussi radio.

L'uso delle reti regionali in banda VHF è consentito per fronteggiare le esigenze di coordinamento dei responsabili del volontariato in caso di calamità, eventi od esercitazioni che coinvolgano contemporaneamente sullo stesso scenario operativo, le diverse organizzazioni di volontariato.

L'uso per attività esercitative a livello locale è consentito previa comunicazione alla SOUP.

L'utilizzo delle radio in banda VHF è possibile sul solo territorio della Regione.

In caso sia necessario effettuare interventi in ambiti diversi da quello regionale, l'utilizzo dei terminali è consentito solo su disposizione del Dipartimento Regionale su specifica intesa con quello Nazionale.

**Codice fiscale:**

Le associazioni costituite ai sensi della L. 266/1991 hanno un proprio codice fiscale. Per i gruppi comunali il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune, per i gruppi intercomunali il codice fiscale coincide con quello dell'unione dei Comuni, per le associazioni di Comuni, coincide con quello del Comune capofila.

**Dispositivi di protezione individuale:**

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene volta per volta posta in essere.

Y  
d



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza, nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario. Il loro mancato uso potrebbe comportare problemi di copertura assicurativa, responsabilità collegate soprattutto all'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Esercitazioni:**

Le esercitazioni sono un aspetto fondamentale delle attività di prevenzione in protezione civile, è opportuno che ciascuna organizzazione almeno una volta l'anno partecipi ad una esercitazione.

Per ottimizzare l'impiego delle risorse, assicurare uniformità di procedure in tutto il territorio, e ottenere il riconoscimento di tale attività ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo/elenco territoriale di cui alla DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, sarà necessario che, almeno due mesi prima dello svolgimento della stessa, ne venga data comunicazione alla struttura regionale di protezione civile e che il documento di impianto venga condiviso, fin dall'inizio, con il tecnico di riferimento del territorio provinciale o con il responsabile del volontariato o con i rappresentanti eletti del volontariato di protezione civile. Il referente regionale contattato dovrà tempestivamente coinvolgere tutti i responsabili dei diversi settori del Dipartimento chiamati a partecipare a vario titolo all'esercitazione di modo che sia possibile una efficace programmazione delle diverse attività.

Potranno essere effettuate anche esercitazioni a sorpresa, che consentano di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata.

**Età per la partecipazione alle attività:**

La partecipazione alle attività operative è possibile per le persone di età compresa fra i 18 ed i 75 anni di età. Con la deliberazione di giunta della Regione Marche n. 2 dell' 8 gennaio 2013 sono state fornite le indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile, mentre con la deliberazione di giunta della Regione Marche n. 678 del 16 maggio 2011 è stato istituito l'albo d'onore del volontariato di protezione civile e sono state emanate le disposizioni per l'eventuale inserimento nello stesso dei volontari ultra settantacinquenni che possiedano i requisiti richiesti.

Disposizioni particolari per specifiche attività possono prevedere limiti di età differenti (es. per partecipazione ad attività AIB il limite massimo di età è 58 anni, per la guida di mezzi con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo è pari a 21 anni).

**Eventi di rilievo locale – impiego del volontariato di protezione civile:**

La realizzazione di eventi, che possono interessare il territorio di uno o più Comuni, tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni demografiche dell'Ente interessato, può determinare un grave rischio per la pubblica e privata incolumità in considerazione dell'afflusso di un gran numero di persone ovvero della scarsità delle vie di fuga.

In tali occasioni la situazione può essere considerata un evento rilevante sotto il profilo della protezione civile e, di conseguenza, deve essere prevista la predisposizione di uno specifico piano, comunale o intercomunale di protezione civile, con l'attivazione di tutte le funzioni necessarie per dare attuazione al piano stesso, e con l'istituzione temporanea del centro operativo comunale (COC) se l'evento interessa il territorio di un solo Comune, ovvero del centro operativo intercomunale (COI) qualora l'evento si svolga sul territorio di più Comuni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Soddisfatte tali condizioni sarà possibile impiegare il volontariato di protezione civile per lo svolgimento dei compiti previsti nel piano, e per lo svolgimento di altre attività ritenute necessarie per l'ordinata gestione dell'evento; qualora si ritenga di dover far ricorso ad organizzazioni di volontariato provenienti da altre località della Regione, sarà necessario trasmettere la richiesta, con congruo anticipo, alla struttura regionale della protezione civile.

In casi particolari, a fronte di esigenze formalmente rappresentate e debitamente documentate, potrà essere richiesta l'applicazione dei benefici di legge.

Qualora l'evento sia organizzato da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche ed abbia scopo di lucro - a condizione che permangano le condizioni di rischio, la pianificazione di emergenza e l'attivazione del COC o del COI, a seconda delle circostanze - è consentito l'impiego del volontariato di protezione civile con la precisazione che gli oneri per l'impiego dello stesso (assicurazione, pasti, rimborsi carburante ed eventualmente il rimborso ai datori di lavoro) dovranno restare a carico degli organizzatori.

Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

**Formazione:**

La formazione è una attività fondamentale per garantire una sempre maggiore professionalità degli operatori di volontariato, e costituisce una delle basi fondanti per l'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono stati definiti, d'intesa fra Regioni, Province autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli standard minimi per le attività formative rivolte al volontariato di protezione civile e, sulla base degli stessi, è stata predisposta la deliberazione n. 129 del 18 febbraio 2013 "Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012" alle cui disposizioni è indispensabile adeguarsi.

Per alcune attività estremamente specializzate esistono modelli di riferimento (programmi dei corsi) già definiti, e che per qualunque attività formativa si intenda organizzare dovrà essere prevista una parte relativa alla sicurezza.

Il Dipartimento regionale organizza ed eroga una serie di corsi a titolo gratuito, alcuni direttamente presso le sedi delle organizzazioni (come quelli relativi al primo soccorso o alla conoscenza di base del sistema della protezione civile oltre a quelli relativi all'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro), altri relativi a diverse materie (dall'uso degli apparati radio alla gestione delle segreterie dei campi, a solo titolo di esempio), vengono svolti prevalentemente presso il parco formativo di Belvedere di Fabriano e quelli che abilitano, nella nostra Regione, allo svolgimento di attività di contrasto e spegnimento degli incendi boschivi.

✓

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Gratuità di visite mediche ed esami diagnostici:**

Con la DGR 1017 del 22 luglio 2003 è stata stabilita l'esenzione dal pagamento del ticket per le visite mediche e gli esami diagnostici ai quali debbano sottoporsi i volontari di protezione civile per lo svolgimento della attività volontaristica. Il codice di esenzione è 101 (Italia zero uno).

È opportuno che i Sindaci ed i rappresentanti delle organizzazioni svolgano una attenta attività di sensibilizzazione nei confronti dei medici di base.

I controlli sanitari necessari per lo svolgimento di particolari attività sono disciplinati da specifiche disposizioni.

**Guida di automezzi:**

I volontari nella guida degli automezzi debbono garantire il puntuale rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. E' necessario che il volontario sia in possesso delle prescritte patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative

I volontari che non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età, oltre a rispettare le norme generali di limitazione per la guida di tutti i veicoli a motore (rapporto peso – potenza, limiti velocità e limiti di assunzione alcol ecc.), non possono guidare automezzi che "circolano in servizio di emergenza" ovvero con la sirena e i lampeggianti blu in azione. Gli stessi possono comunque condurre le auto delle associazioni, pur con i lampeggianti montati ma non funzionanti.

**Logo da utilizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile:**

Si conferma quanto previsto dalla D.G.R. N. 921 del 27 aprile 2000 e dal decreto del dirigente del servizio protezione civile e sicurezza locale n. 268 del 1 dicembre 2003, che individuano il logo da utilizzarsi da parte del volontariato di protezione civile della Regione

**Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – applicazione al volontariato:**

Il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 costituisce l'atto finale di un percorso amministrativo complesso e detta le basi per l'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle Marche sono stati definiti gli adempimenti minimi dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile con la Deliberazione della Giunta n. 1676 del 3 dicembre 2012, concernente: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti.

**Partecipazione alla attività operativa di persone addette a servizi essenziali:**

Le persone che nella vita lavorativa sono addette allo svolgimento di servizi essenziali rappresentano una risorsa preziosa per il sistema della protezione civile in quanto sono in possesso di competenze che spesso vengono acquisite a seguito di un percorso formativo complesso. Al verificarsi di una situazione di emergenza sul territorio nel quale ordinariamente operano, saranno chiamati a svolgere la loro attività abituale. Occorrerà pertanto prestare una particolare attenzione nel pianificare la loro partecipazione ad attività emergenziali, favorendone l'impiego in situazioni nelle quali non possa verificarsi un contrasto fra attività lavorativa ed attività volontaristica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A solo titolo di esempio si consideri il caso del dipendente dell'Ufficio tecnico di un Ente locale che quando la situazione di crisi riguardi il territorio del suo Ente svolgerà il proprio compito d'istituto mentre potrà essere utilmente impiegato per interventi da effettuarsi quando l'emergenza non riguardi detto territorio.

**Proprietà dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI:**

Qualora mezzi, attrezzature e DPI siano stati acquistati con risorse della Pubblica Amministrazione o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la proprietà degli stessi è dell'Associazione o, (per i gruppi comunali ed intercomunali), del Comune o dell'Unione dei Comuni, e debbono essere da questi presi in carico. Ciò vale anche nel caso in cui le risorse siano state assegnate a fronte di un'attività dell'organizzazione (esempio tipico il servizio di supporto in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti privati), giacché si presume che tale attività sia stata richiesta all'organizzazione in quanto tale.

Qualora siano i volontari stessi ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, (generalmente DPI) la proprietà resta del singolo volontario acquirente.

Potrà essere utile, in casi simili, registrare le dotazioni su elenchi separati, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, al solo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità dell'organizzazione.

Qualora il volontario cessi dall'attività o si dimetta dall'organizzazione i DPI, di proprietà della stessa ed ancora utilizzabili vanno restituiti all'organizzazione.

**Rappresentanti del volontariato, modalità di elezione, candidabilità:**

Per ogni legislatura vengono eletti due rappresentanti per ciascuna provincia (uno da parte dei gruppi comunali ed uno da parte delle associazioni) e due rappresentanti per l'intera Regione (uno da parte dei gruppi comunali ed uno da parte delle associazioni). I rappresentanti restano in carica per l'intera legislatura salvo, in caso di dimissioni o del raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, ovvero in caso di cancellazione dall'albo/registo territoriale dell'organizzazione di appartenenza, ed operano fino all'avvenuta elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni o decadenza subentra il primo dei non eletti.

Le elezioni vengono indette per un sabato o una domenica successivi alla elezione del Presidente della Regione

La data ed il luogo nel quale si svolgeranno le elezioni sono comunicate esclusivamente mediante inserimento sul sito [www.protezionecivile.regione.marche.it](http://www.protezionecivile.regione.marche.it) e a mezzo posta elettronica inviata alle organizzazioni di riferimento dai rappresentanti del volontariato in carica.

Ha diritto di voto un solo rappresentante per ciascuna organizzazione e spetta: per le associazioni al rappresentante legale e per i gruppi comunali ed intercomunali al coordinatore tecnico. In caso d'impossibilità a partecipare all'elezione il rappresentante potrà delegare, per iscritto, un altro volontario appartenente alla propria organizzazione. Non è ammessa la delega a volontari di altre organizzazioni.

Possono candidarsi volontari di età compresa fra i diciotto ed i settantaquattro anni, regolarmente inseriti in VOLOWEB, che non abbiano subito condanne - passate in giudicato - che comportino



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e che dichiarino di essere a conoscenza del fatto che la carica di rappresentante del volontariato di protezione civile comporta, tra l'altro, l'obbligo, in caso di emergenza, di recarsi presso la SOI di riferimento per i rappresentanti provinciali e presso la SOUP per i rappresentanti regionali. Ciascun volontario può essere eletto a ricoprire la carica a rappresentante provinciale o regionale del volontariato al massimo per due mandati per ciascuna carica.

Prima dello svolgimento della elezione ogni candidato ha a disposizione 10 minuti per esporre le motivazioni ed i contenuti della propria candidatura. Ultimate tali procedure ciascuno degli aventi diritto al voto scriverà su apposite schede il nome del candidato prescelto rispettivamente per la Provincia di riferimento e per la Regione e le inserirà nelle urne predisposte per le associazioni e per i gruppi comunali ed intercomunali.

Ultimate le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede; l'elezione avviene a maggioranza semplice. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono immediatamente proclamati eletti ed entrano in carica.

Entro i due giorni successivi i precedenti rappresentanti dovranno consegnare ai neo eletti il telefono di servizio e copia della documentazione in proprio possesso, compreso l'elenco degli indirizzi di posta elettronica delle organizzazioni della Provincia o della Regione.

I rappresentanti del volontariato decadono dalla carica per dimissioni volontarie, per reiterati comportamenti contrari alle disposizioni ed allo spirito del sistema del volontariato di protezione civile, per assenza ingiustificata a quattro riunioni consecutive. Negli ultimi due casi viene assegnato al volontario il termine di 15 giorni per presentare eventuali giustificazioni e controdeduzioni. Nel caso le stesse non vengano ritenute sufficienti dalla maggioranza degli altri rappresentanti, il rappresentante interessato viene dichiarato decaduto e viene sostituito nell'incarico dal primo dei non eletti.

**Responsabile del procedimento:**

L'Ente più vicino al cittadino, che è chiamato a fronteggiare in prima battuta le diverse situazioni emergenziali e, di conseguenza, a predisporre una apposita pianificazione è il Comune, ed il Sindaco è l'autorità locale di protezione civile. Occorre avere ben chiaro il fatto che nei Comuni, nelle Unioni ed Associazioni di Comuni, nelle Comunità montane e nelle Province **il responsabile del procedimento** è il funzionario che materialmente svolge le diverse attività necessarie e garantisce che vengano rispettate le disposizioni di legge. E' indispensabile che i volontari seguano le indicazioni fornite dallo stesso per assicurare la legittimità dell'azione amministrativa.

**Responsabile operativo dell'organizzazione:**

Il responsabile operativo dell'organizzazione, che nella maggior parte dei casi coincide con il rappresentante legale e, per il gruppi comunali ed intercomunali è il coordinatore tecnico, dovrebbe riunire le caratteristiche di essere leader naturale - scelto dal gruppo perché ne ha fiducia - e di essere, fra i volontari colui che ha maggiori cognizioni in materia di protezione civile.

Per quanto riguarda i gruppi comunali ed intercomunali è assolutamente sconsigliato far coincidere la figura del coordinatore tecnico con il Sindaco o l'assessore in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco, dell'assessore e del coordinatore sono diverse. E' anche da tener presente il fatto che è opportuno dare al Gruppo comunale una valenza istituzionale, svincolandolo dall'identificazione con la temporalità di un'amministrazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sempre per assicurare il pieno svolgimento delle diverse attività in caso di emergenza è ugualmente sconsigliato far assumere l'incarico di coordinatore tecnico a dipendenti comunali.

**Soccorso tecnico urgente:**

Il soccorso tecnico urgente è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto attiene allo spegnimento degli incendi boschivi, anche del Corpo Forestale dello Stato.

**Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della Regione, dei Comuni e comunque di Enti pubblici:**

Per il volontario di protezione civile vigono le ordinarie disposizioni relative all'abilitazione alla conduzione di mezzi, è pertanto indispensabile che il volontario sia in possesso di eventuali patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative per l'impiego degli stessi.

Soddisfatta questa condizione si potrà prevedere nella pianificazione l'eventuale autorizzazione alla guida dei mezzi di proprietà del Comune, rammentando comunque di verificare l'esistenza di eventuali clausole limitative nelle polizze assicurative.

L'uso delle dotazioni di proprietà di Enti pubblici in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico dell'organizzazione e le competenti strutture dell'Ente.

**Utilizzo di apparati per le comunicazioni di proprietà della Regione:**

In alcune occasioni sono consegnati apparati per le comunicazioni a volontari che ricoprono ruoli o svolgono attività particolari. I rappresentanti regionali e provinciali del volontariato vengono dotati di telefoni cellulari e palmari da utilizzarsi per meglio svolgere i propri compiti; i volontari che svolgono compiti da rilevatore sono dotati di apparati per la trasmissione dei dati; in occasione di esercitazioni o di situazioni emergenziali, apparecchi radio palmari sono consegnati al volontario. Ciascun volontario risponde personalmente dello stato di conservazione e del corretto uso dell'apparato avuto in dotazione, e non può consegnarlo o consentirne l'uso ad altri.

**Utilizzo di segnali distintivi, di segnalazioni acustiche e luminose da parte dei volontari in qualità di ausiliari del traffico.**

I segnali distintivi, meglio noti come "palette", usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'art. 12 del codice della strada (personale qualificato ad espletare i servizi di polizia stradale) e, fra questi, non sono indicati i volontari. Di conseguenza i volontari di protezione civile non possono e non devono utilizzare nessuna "paletta".

Fanno eccezione tutti quei casi di vera emergenza e di calamità naturali, quando il volontario di protezione civile, nell'immediatezza dell'evento, coadiuva gli organismi istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) chiamati a fronteggiare l'emergenza; in questi frangenti accade spesso che al volontario venga affidata la paletta in ausilio ai rappresentanti di una Amministrazione impegnata nei soccorsi.

In ogni caso si consiglia, se ne esistano i presupposti, di far usare ai volontari le palette predisposte per i movieri (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Fig. II 403 art. 42).

Con l'emanazione del decreto ministeriale 5 ottobre 2009 sono state chiarite le disposizioni relati-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ve all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Tale norma ha modificato le disposizioni precedenti e ha previsto che, in alcuni casi, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possano usare sirene e lampeggianti per l'espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza del tipo a) –b) –c) come definite all'art. 2 della L. 225/92, comprese le attività connesse con l'antincendio boschivo.

In particolare occorre distinguere la disciplina della fase relativa alla immatricolazione di nuovi veicoli e della fase relativa all'uso dei dispositivi supplementari da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

**A. Disposizioni relative all'immatricolazione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

Per procedere all'immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme acustico e visivo, per quanto riguarda la Regione Marche, le organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte nell'albo/elenco territoriale di cui alla DGR. 1301 del 15 settembre 2012.

Inoltre le Organizzazioni di volontariato per immatricolare veicoli dotati di sirena e lampeggiante devono:

essere proprietari del veicolo, e il relativo certificato di proprietà deve risultare intestato all'Organizzazione.

detenere il veicolo a titolo di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con contratto leasing, o con patto di riservato dominio, nel quale l'acquisizione della proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti.

Per i mezzi concessi in comodato d'uso alle organizzazioni di volontariato, sono gli Enti Pubblici che ne detengono la proprietà a provvedere all'immatricolazione degli stessi con la dotazione dei dispositivi di allarme visivo e acustico.

In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione del veicolo che risulti essere proprietà di una persona fisica, ad esempio il Presidente dell'organizzazione o uno dei soci aderenti.

**B. Disposizioni relative all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visivi.**

Il mezzo dell'organizzazione munito di lampeggiante e sirena che sia stato immatricolato secondo le indicate procedure può conseguentemente essere impiegato dall'organizzazione in attività di protezione civile con i dispositivi disattivati.

L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza.

Per individuare con la massima chiarezza l'ambito di applicabilità della norma occorre precisare che la possibilità dell'uso dei dispositivi di allarme deve sempre trovare fondamento in una situazione di emergenza che scaturisce da una attività di protezione civile inquadrabile nelle tipologie previste dalla legge 225/92 e che inoltre vi sia, in concreto, il requisito dell'urgenza.

L'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di protezione civile in situazioni di emergenza comunali, provinciali, regionali o nazionali a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione per l'espletamento dei servizi urgenti di protezione civile se-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condo le procedure previste dalla relativa pianificazione.

In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante blu) o solo utilizzando uno di essi; nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità può non osservare gli obblighi e divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l'obbligo di rispettare tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.

Occorre comunque sottolineare che l'utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà comunicare quale autorità di protezione civile ne abbia disposto l'attivazione ed esibire il modello A, che viene normalmente inviato alla SOUP al momento dell'attivazione.

In aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada a fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. La reiterazione di comportamenti scorretti nell'impiego di tali dispositivi rientra tra i comprovati e gravi motivi che comportano la cancellazione dall'albo/elenco territoriale di cui alla DGR 1301 del 15/09/2012.

g

d